

Schema di decreto legislativo recante la valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 33 sesto comma, 76 e 87 quinto comma della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), che prevede l'introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante*, anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'articolo 6;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 recante "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti" e in particolare l'articolo 1-ter;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" e, in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139 e 140 relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR);

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità della ricerca" e in particolare l'articolo 2;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi 5, 6, 7;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

VISTE le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore al Consiglio di Berghen nel maggio 2005;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi rispettivamente in data e in data ;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

- a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) per "università" o "ateneo-i", tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale e le università telematiche;
- c) per "corsi di studio", i corsi definiti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
- d) per "sede", la sede amministrativa e decentrata delle università;
- e) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario.

Art. 2.
(Oggetto)

1. Per le finalità stabilite all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, il provvedimento disciplina:
 - a) l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
 - b) l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca;
 - c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università.

2. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario definiti dal Ministero in sede di programmazione triennale, con il programma di qualità definito annualmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto Presidente Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, con gli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi qualitativi di ciascun ateneo, il presente decreto prevede, all'articolo 14, meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle università che abbiano conseguito efficienza e risultati nell'ambito della didattica e della ricerca, nonché la valorizzazione della figura dei ricercatori non confermati per il primo anno di attività attraverso la revisione del rispettivo trattamento economico, secondo quanto stabilito all'articolo 15.

Art. 3.
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale e le università telematiche, ad eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 14 che si applicano unicamente alle università statali.

2. Le disposizioni del CAPO II non si applicano ai corsi di dottorato di ricerca per i quali trova applicazione l'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

CAPO II

IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI

Art. 4.
(Sistema di accreditamento)

1. Il sistema di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ha ad oggetto:
 - a) le sedi;
 - b) i corsi di studio universitari.

2. L'accreditamento iniziale comporta l'accertamento, della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori definiti dall'ANVUR ai sensi del successivo articolo 5, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia, nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività.
3. L'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio è diretto ad accertare, con cadenza almeno quinquennale per le sedi ed almeno triennale per i corsi di studio, la persistenza dei requisiti di cui al precedente comma 2.

Art. 5.

(Definizione degli indicatori per l'accreditamento)

1. L'ANVUR, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, definisce gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro.
2. Gli indicatori, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario (*Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA*), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti annualmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 e delle linee generali di indirizzo della programmazione delle università, adottate ogni triennio con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. Al fine di garantirne la massima pubblicità, gli indicatori sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di ogni singola università.
4. Gli indicatori sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale, relativamente agli indicatori definiti per i corsi di studio, e quinquennale, per gli indicatori relativi alle sedi, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2 nonché al fine di tenere conto degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui al successivo articolo 8. I nuovi indicatori sono soggetti all'espletamento della procedura di definizione, adozione e pubblicità definita ai commi precedenti.

Art. 6.

(Accreditamento delle sedi)

1. Le sedi delle università sono sottoposte ad accreditamento, iniziale e periodico, che si svolge in conformità ai criteri e agli adempimenti stabiliti dall'ANVUR.

2. Per le sedi esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento è svolta secondo un programma stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. La procedura di accreditamento di nuove sedi ha inizio con la presentazione al Ministero della richiesta di istituzione delle stesse e, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro emanato ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43, di contestuale accreditamento dei corsi che si intendono istituire nella nuova sede.
4. La richiesta, corredata della pertinente documentazione, è trasmessa, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, dal Ministero all'ANVUR che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accREDITAMENTO della sede e dei corsi di studio nel termine di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione. Per la formulazione del parere l'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica del 1 febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite ispettive delle sedi di cui si richiede l'istituzione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Ministero, qualora ravvisi che sussistono elementi che possano fare propendere per una soluzione diversa da quella prospettata dall'ANVUR, può chiedere, con istanza motivata e ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L'ANVUR entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di approfondimento, formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza di riesame, circa l'accREDITAMENTO della nuova sede.
6. Con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, il Ministero concede o nega l'accREDITAMENTO, Il decreto indica, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, le modalità attuative e i tempi per l'avvio da parte della nuova sede universitaria del procedimento di istituzione dei nuovi corsi di studio che hanno ottenuto l'accREDITAMENTO iniziale.
7. Il mancato conseguimento dell'accREDITAMENTO iniziale preclude ogni ulteriore fase riguardante l'istituzione della nuova sede o del corso di studio non accREDITATO contenuto nella proposta di istituzione della sede. Tuttavia, l'eventuale esito negativo dell'accREDITAMENTO per uno o più corsi di studio inseriti nella domanda di accREDITAMENTO iniziale non preclude di per sé l'accREDITAMENTO della sede.

Art.7.

(AccREDITAMENTO dei corsi di studio)

1. I corsi di studio sono sottoposti ad accREDITAMENTO, iniziale e periodico.

2. Per i corsi di studio già attivati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento ha inizio secondo un programma, stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nel quale vengono definiti gli adempimenti cui gli atenei sono tenuti.
3. La procedura di accreditamento di nuovi corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti ha inizio, con le modalità di seguito indicate, in concomitanza ed in coerenza con la procedura di istituzione dei corsi prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 ovvero dalla normativa interna di ateneo.
2. Ai fini dell'accREDITamento, il nucleo di valutazione interna dell'università verifica se l'istituendo corso è in linea con i parametri di accREDITamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico illustrativa, che l'università dovrà tempestivamente inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, il Ministero la trasmette all'ANVUR che si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accREDITamento dei corsi di studio nel termine di 120 giorni decorrente dalla ricezione della documentazione. Per la formulazione del parere l'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite ispettive relative ai corsi di cui si richiede l'istituzione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministero, qualora ravvisi che sussistono elementi che possano fare propendere per una soluzione diversa da quella prospettata dall'ANVUR può chiedere, con istanza motivata e ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione, secondo le modalità definite all'articolo 6, comma 3. L'ANVUR entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di riesame, formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza di riesame, circa l'accREDITamento dei nuovi corsi di studio.
5. Il Ministero concede ovvero nega l'accREDITamento, su conforme parere dell'ANVUR, mediante proprio decreto da trasmettersi all'università richiedente e al nucleo di valutazione della stessa in tempo utile per l'organizzazione dell'avvio dell'anno accademico successivo e, comunque, non oltre il 15 giugno.
6. In mancanza di istituzione o attivazione del corso accREDITato entro i tempi indicati nel decreto di cui al comma 5, l'università, qualora voglia procedere in un momento successivo all'attivazione o all'istituzione del corso, dovrà nuovamente avanzare richiesta di accREDITamento al Ministero, con conseguente attivazione della procedura prevista ai commi precedenti.

7. Il mancato conseguimento dell'accREDITAMENTO iniziale preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o dei nuovi corsi.

Art. 8.

(Monitoraggio degli indicatori ed accREDITAMENTO periodico)

1. L'attività di monitoraggio sull'applicazione degli indicatori di cui all'articolo 4, comma 2, diretta a verificare il rispetto nel tempo dei parametri stabiliti per l'accREDITAMENTO periodico delle sedi e dei corsi universitari), è svolta dall'ANVUR secondo criteri e metodologie da questa stabilite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76.
2. Nell'attività definita al comma 1, l'ANVUR si avvale del contributo dei nuclei di valutazione interna delle università che, a tale scopo, redigono rispettivamente ogni quinquennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori alla sede, ed ogni triennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori a ciascun corso di studio. L'ANVUR, con proprio provvedimento, definisce i contenuti e le modalità di presentazione delle relazioni.
3. Le relazioni sono inserite nel sistema informativo e statistico del Ministero e sono contestualmente trasmesse, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di cui al comma 2, l'ANVUR comunica al Ministero, per ogni singolo ateneo, gli esiti dell'attività di monitoraggio, esprimendo il proprio motivato parere circa il mantenimento dell'accREDITAMENTO della sede e dei corsi ovvero, al verificarsi dei presupposti, avanzando proposta al Ministero di non confermare l'accREDITAMENTO e sopprimere la sede, ovvero i corsi di studio, oggetto di valutazione negativa. In alternativa alla soppressione di uno o più corsi o della sede, l'ANVUR può proporre al Ministero l'accorpamento dei corsi, ovvero l'attivazione delle procedure di federazione e fusione di atenei e di razionalizzazione dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Per la formulazione del parere l'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite ispettive relative alle sedi e ai corsi sottoposti ad accREDITAMENTO periodico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Ministero può chiedere all'ANVUR, con motivata richiesta, da presentarsi entro 20 giorni dalla ricezione degli esiti del monitoraggio periodico, un ulteriore approfondimento. Entro i successivi 20 giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di approfondimento, l'ANVUR formula il proprio parere definitivo
6. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, riconferma l'accREDITAMENTO della sede e del corso, o dei corsi, ovvero ne dispone la revoca, mediante proprio decreto, da trasmettersi all'università e al nucleo di valutazione interno alla stessa in tempo utile

per l'avvio dell'anno accademico successivo e della programmazione di ateneo, comunque, non oltre il 15 giugno.

- 7 Ferme restando le scadenze triennali e quinquennali di cui al presente articolo, i Nuclei di valutazione interna sono comunque tenuti a comunicare, in ogni momento e senza indugio, l'eventuale intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori. La suddetta comunicazione, sotto forma di relazione tecnica circostanziata e corredata di ogni elemento utile di valutazione, va tempestivamente inviata dall'ateneo sia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia all'ANVUR, avviando l'iter procedurale descritto dai commi precedenti.
8. I risultati dell'attività di monitoraggio degli indicatori finalizzata all'accreditamento periodico confluiscono nel rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento ANVUR adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, che viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia e sul sito istituzionale del Ministero.

CAPO III

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE PERIODICA DELLA QUALITÀ, DELL'EFFICIENZA E DEI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ATENEI

Art. 9.

(Definizione dei criteri e degli indicatori)

1. L'ANVUR, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, definisce i criteri e gli indicatori per la valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica e della ricerca e per l'assicurazione della qualità degli atenei di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro.
2. I criteri e gli indicatori, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario (*Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA*), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti annualmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76 e delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università, adottate ogni triennio con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1 ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. I criteri e gli indicatori di cui al comma 1 traducono gli standard, le procedure e le linee guida adottate a livello europeo in parametri oggettivi, volti a misurare in ogni momento l'efficienza e l'efficacia della didattica e della ricerca messa in atto dai singoli atenei ed a stimolare la competitività e la qualità degli stessi.

4. L'attività di cui al comma 1 tiene conto, altresì, dei seguenti principi, connessi al sistema di valutazione definito al presente Capo:
- a) omogeneità, in modo da consentirne l'applicazione su tutto il territorio nazionale per il raggiungimento di un livello di qualità uniforme, secondo quanto stabilito dal programma di qualità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.76 del 2010;
 - b) capacità di riflettere le attuali tendenze di aggregazione dei corsi e delle strutture universitarie e di disseminazione dei risultati della ricerca nel contesto sociale e produttivo;
 - c) capacità di esprimere coerenza tra la programmazione triennale dell'ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n.7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005 n. 43.
5. Al fine di garantirne la massima pubblicità, i criteri e gli indicatori di cui al precedente comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di ogni singola università.
6. I criteri e gli indicatori sono oggetto di revisione periodica, con cadenza triennale, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2, nonché per tenere conto degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui al successivo articolo 10. I nuovi indicatori sono soggetti all'espletamento della procedura di definizione, adozione e pubblicità definita ai commi precedenti.

Art. 10.

(Attuazione e monitoraggio dei criteri e degli indicatori)

1. L'attività di monitoraggio sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 9 è svolta dall'ANVUR secondo criteri e metodologie stabilite dall'Agenzia stessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76.
2. I risultati dell'attività di monitoraggio e di misurazione sono inclusi nel Rapporto sullo stato del Sistema Universitario e della Ricerca di cui all'art. 4, comma 3, del Regolamento ANVUR adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76.

CAPO IV
IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI AUTOVALUTAZIONE

Art. 11.
(Controllo annuale)

1. I nuclei di valutazione interna delle università, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 effettuano un'attività annuale di controllo sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 9, anche di supporto al monitoraggio di cui all'articolo precedente.
2. Gli esiti dell'attività, svolta con metodologie stabilite autonomamente e raccordate con quelle definite dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 10, comma 1, confluiscono nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 370 del 1999, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 13.
3. Al fine di potenziare l'attività di cui al comma 1, le università adottano metodologie interne di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio, che vengono tradotti in piani annuali e conseguenti compiti specifici assegnati alle singole strutture di ateneo.
4. Le metodologie possono prevedere l'elaborazione di autonomi indicatori, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge n. 240 del 2010, opportunamente armonizzati con gli indicatori definiti dall'ANVUR, che misurano, a livello di singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle *performance* individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in rapporto ad ogni singolo compito od attribuzione.

Art. 12
(Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti studenti)

1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti, previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), redigono una relazione annuale che contiene proposte al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche e di ricerca, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo.
2. L'elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori di cui all'articolo precedente e anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, preceduti da un'ampia attività divulgativa delle politiche qualitative dell'ateneo, in

modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualità adottato dall'ateneo.

3. La relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti viene trasmessa ai nuclei di valutazione interna e al senato accademico entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13.

(Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna)

1. La relazione annuale dei nuclei di valutazione interna tiene conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli indicatori definiti al comma 4 dello stesso articolo 11 e delle proposte inserite nella relazione delle Commissioni paritetiche docenti-studenti.
2. La relazione di cui al comma 1 è redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 7 ed inserita, entro il 30 aprile di ogni anno, nel sistema informativo e statistico del Ministero ed è contestualmente trasmessa, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.

CAPO V

INCENTIVI PER LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DEGLI ATENEI

Art. 14.

(Incentivo per i risultati conseguiti)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità indicate all'articolo 2, comma 2, destina annualmente una percentuale dello stanziamento previsto per il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università (FFO) da ripartire tra gli atenei in relazione ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca, con le modalità stabilite dall'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Per le finalità definite al comma 1, l'ANVUR, redige e trasmette al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sui risultati dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 10 e di controllo interno di cui all'articolo 11 in cui evidenzia:
 - a) il grado di rispondenza delle università e delle singole articolazioni interne ai criteri e agli indicatori di cui all'articolo 9;
 - b) il grado di coerenza della programmazione compiuta dall'Ateneo e le Linee Generali di Indirizzo emanate dal Ministro ai sensi del comma 1 dell'art.1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n.7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005 n.43;
 - c) il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici programmati dalle Università e controllati annualmente ai sensi dell'articolo 11.

3. Il Ministero, su parere dell'ANVUR, seleziona gli Atenei che hanno ottenuto i migliori risultati ed attribuisce, con decreto, sulla base delle risorse complessivamente disponibili, l'incentivo di cui al comma 1 in ordine decrescente, partendo dall'Ateneo che ha conseguito il più alto grado di raggiungimento degli obiettivi.

Art. 15.

(Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati)

1. Ai ricercatori universitari a tempo indeterminato è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 marzo 2005, n. 43.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

1. I sistemi di accreditamento e di valutazione di cui alla presente legge entrano in vigore a partire dall'anno accademico successivo a quello nel quale verranno emanati gli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 5 e 9 del presente decreto.
2. Fino alla data di emanazione degli atti di cui al comma 1, continua a trovare applicazione il sistema di valutazione dei programmi degli Atenei di cui al comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. A decorrere dalla data di emanazione degli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 3 e 7 del presente decreto, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 è così modificato :
 - a) il comma 2 dell'articolo 9 è riformulato come segue:
<< 2. Con apposite deliberazioni le università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 . Nel caso di mancata conferma dell'accREDITamento di uno o più corsi, le università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.>>
 - b) all'articolo 11, comma 7 lettera b) sono aggiunte le seguenti parole *<<in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell'apprendimento effettuate dalle commissioni paritetiche docenti-studenti>>*;
 - c) all'articolo 11, comma 7 lettera l) sono aggiunte le seguenti parole: *<< anche per il monitoraggio degli obiettivi strategici programmati ogni triennio>>*;
 - d) all'articolo 11, comma 7 lettera m) sono aggiunte le seguenti parole: *<< anche in modo coordinato rispetto a quanto definito dall'ANVUR per il monitoraggio sulla valutazione dei*

risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dall'ateneo e dalle proprie articolazioni interne >>.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,